

La falsificazione del cartellino orologio determina il licenziamento per giusta causa

Andrea Stanchi, avvocato in Milano

E' fondato il recesso della Società datrice di lavoro per avere la dipendente falsificato il cartellino orologio.

La Corte di Cassazione conferma la sentenza della Corte d'appello di Torino che ha ritenuto la fondatezza del recesso operato dalla Società datrice di lavoro per avere la dipendente fatto falsificare la risultanza della propria presenza sul posto di lavoro mediante la timbratura del cartellino orologio da altra collega in sua vece.

Tecnicamente la sentenza conferma quella d'appello ritenendo l'inammissibilità di una mera diversa ricostruzione dei fatti, quando non vi siano difetti di motivazione.

In realtà nel confermare la sentenza molto sinteticamente ribadisce il principio secondo cui la falsificazione dell'attestazione dell'obbligazione fondamentale del rapporto di lavoro (la realizzazione della messa a disposizione mediante la presenza sul posto di lavoro) è certamente lesione del vincolo fiduciario e di gravità tale da giustificare (rendendo ragione della proporzione della sanzione) il licenziamento per giusta causa.

Come sempre accade quando l'evidenza delle ragioni è soverchiante, la sentenza è sintetica ed ineccepibile.

E forse offre qualche spunto per ragionare in tema di legittimità del controllo della presenza (che a parere di chi scrive si sottrae all'area di applicazione dell'art. 4 l. n. 300/70) laddove invece del cartellino si utilizzino strumenti consoni ai tempi ed alle tecnologie.

Ma questo è un discorso diverso, per il quale non si può che rinviare a quanto scritto altrove (cfr., Apparecchiature di controllo, strumenti di comunicazione elettronica e controlli difensivi del datore di lavoro, ne *Il lavoro nella Giurisprudenza*, 2008, 351 e segg.).

(Cassazione civile Sentenza 30/10/2008, n. 26239)